*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 114° — Numero 160

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 25 giugno 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

*Decreto presidenziale 15 marzo 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1973 registro n. 12 Difesa, foglio n. 284*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

ABICO Albino, nato il 24 novembre 1919 in Milano. — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane distinguendosi per coraggio e spirito di iniziativa.

Partecipava a numerose, ardite azioni facendo rifulgere le sue doti di abile, indomito organizzatore.

Incurante della sorveglianza cui veniva sottoposto dal nemico, svolgeva in una grande città ancora occupata coraggiosa, aperta propaganda con ardito lancio di manifestini e giornali.

Catturato e sottoposto a snervanti interrogatori e ad atroci torture, nulla proferiva che potesse tradire i commilitoni e la fomazione partigiana di appartenenza.

Condannato a morte, immolava la sua esistenza al grido di viva l'Italia. — Milano, 28-29 agosto 1944.

AURIEMMA Giuseppe, nato il 29 dicembre 1923 in Napoli. — Animato da puri ideali di libertà, individuato e braccato perchè radiotelegrafista di una stazione radio clandestina in Milano, riusciva a sfuggire alla cattura e raggiungeva le formazioni partigiane di montagna per combattere attivamente l'oppressore.

Nel corso di un pesante rastrellamento condotto da soverchianti forze avversarie, accerchiato mentre svolgeva rischiosa azione di retroguardia, si batteva con estrema decisione ed indomito valore.

Ferito ed esaurite le munizioni, si lanciava contro il nemico impugnando il moschetto a mo' di clava finché, colpito da micidiali raffiche ravvicinate, cadeva eroicamente. — Val di Viccio (Lombardia), 17 giugno 1944.

CAMAIORA Luigi, nato il 9 giugno 1918 in S. Stefano di Magra (La Spezia). — Subito dopo l'armistizio conscio della assoluta necessità di liberare il suolo patrio dall'oppressore, non esitava ad abbandonare la famiglia e dedicava intensamente le sue giovanili energie alla costituzione delle prime locali formazioni partigiane.

Divenuto comandante di distaccamento partigiano, guidava i suoi uomini con perizia, coraggio ed abnegazione in numerose azioni di sabotaggio e di guerriglia, colpendo il nemico fino a costringerlo alla ritirata.

Nei combattimenti finali per la liberazione di Sarzana, continuava a battersi da prode finché, colpito a morte, cadeva eroicamente per il bene della Patria. — Faeta di Falcinello (Liguria), 23 aprile 1945.

CANZIO Antonio Enrico, nato il 13 giugno 1900 in Castiglione Chiavarese (Genova). — Sottufficiale dei carabinieri in congedo, con gravissimo rischio personale, dava un contributo cospicuo alla organizzazione della Resistenza nel Chiavarese e partecipava ripetutamente ad azioni di guerriglia e sabotaggio.

Comandante di distaccamento partigiano, già una volta arrestato perché sospetto alle autorità dell'occupante, particolarmente sorvegliato, persisteva coraggiosamente nella sua missione, adibendo la sua fattoria montana a centro di appoggio e rifornimento delle formazioni clandestine.

Catturato nel corso di un rastrellamento e soggetto alla totale distruzione della casa e dei beni, non piegava alle torture inflittegli dal nemico, addossandosi ogni responsabilità dell'attività partigiana locale.

Cadeva valorosamente, passato per le armi, inneggiando all'Italia. — Appennino Ligure-Emiliano, 10 giugno 1944; Poligono di Tiro di Chiavari, 5 ottobre 1944.

DUSI Franco, nato il 15 aprile 1926 a Torino. — Diciassettenne esente da obblighi di leva, si consacrava con vivo ardore alla causa della Resistenza, dando numerose prove di valore, capacità e profondo spirito di dedizione al dovere.

Nel corso di una ardita azione di rifornimento armi in zona soggetta a pesante rastrellamento avversario, veniva di sorpresa catturato.

Sottoposto lungamente a snervanti interrogatori, sapeva resistere con fermezza, mai rinnegando la sua fede ed i suoi ideali. Il suo fiero stoico comportamento induceva i feroci esasperati aguzzini a stroncargli la vita con una ravvicinata raffica di mitra. — Argentera - Rivarolo Canavese (Torino), 9 ottobre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

CORALLI Ugo, nato il 31 maggio 1925 in Imola (Bologna). — Giovane ardimentoso e pieno di fede nella lotta per la resistenza, partecipava, sempre distinguendosi, a varie rischiose azioni contro agguerrite pattuglie avversarie, che operavano ai danni della popolazione locale e degli accantonamenti partigiani.

Braccato, arrestato e sottoposto a snervanti interrogatori prima nelle carceri di Imola e poi in quelle di Bologna, opponeva fiero diniego affrontando stoicamente la fucilazione. — Imola, luglio 1944; Bologna, 16 marzo 1945.

MACCAGNANI Dario, nato il 6 giugno 1924 in Argelato (Bologna). — Dopo l'8 settembre 1943, si arruolava nelle formazioni partigiane e prendeva parte a varie azioni belliche prima nella zona delle Langhe e successivamente nell'Astigiano, catturando oltre trenta prigionieri ed infliggendo al nemico gravi perdite.

Nel corso di un duro attacco sferrato contro la sua formazione da soverchianti forze avversarie, sebbene rimasto gravemente ferito, continuava con audacia l'impari lotta fino all'esaurimento delle munizioni. Moriva poco dopo in ospedale nella fulgida visione della Patria libera. — Viale (Asti), 4 febbraio 1945.

MARCHISIO Antonio, nato il 15 maggio 1915 in Busca (Cuneo). — Dopo una fase iniziale di cooperazione con elementi del C.V.L., a seguito di delazione abbandonava la famiglia e si portava in montagna prendendo validamente parte a numerose azioni con le formazioni partigiane che ivi operavano.

Nel corso di un combattimento contro un presidio nemico, pur conscio dell'impossibilità di contenere col fuoco della sua mitragliatrice l'irruenza dell'avversario, rimaneva sul posto azionando impavidamente l'arma finché, colpito mortalmente, cadeva da prode per la causa della libertà. — Busca (Piemonte), 27 luglio 1944.

MOIOLI Luigi, nato il 18 aprile 1920 in Piario (Bergamo). — Nel corso di un pesante rastrellamento nemico in alta montagna, dopo valida resistenza contrattaccava arditamente una autoblindo infliggendo perdite all'avversario incalzante.

Battutosi strenuamente fino all'esaurimento delle munizioni, veniva catturato e barbaramente trucidato sul posto. — Antey Saint André (Valle d'Aosta), 28 ottobre 1944.

RAVAZ Giorgio, nato il 17 ottobre 1923 a Torino. — Partigiano combattente, nel corso di un pesante rastrellamento nemico in alta montagna, dopo valida resistenza contrattaccava arditamente un'autoblindo, infliggendo perdite all'avversario incalzante.

Battutosi strenuamente fino all'esaurimento delle munizioni, veniva catturato e barbaramente trucidato sul posto. — Antey Saint André (Valle d'Aosta), 28 ottobre 1944.

TASCA Francesco, nato il 9 dicembre 1914 in S. Pietro in Gù (Padova). — Comandante di battaglione partigiano, durante venti mesi di lotta clandestina, fece rifulgere le sue doti di abile organizzatore e di esperto valoroso combattente.

Nei giorni dell'insurrezione finale, alla testa dei suoi gregari profuse tutto il suo valore per annientare il nemico finché, colpito a morte, cadde generosamente nella fulgida visione della Patria libera. — Vicenza, 28 aprile 1945.

**(7816)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **344**.

**Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 61 dello statuto delle Nazioni Unite adottato con la risoluzione n. 2847 del 20 dicembre 1971 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua 26ª sessione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 61 dello statuto delle Nazioni Unite adottato con la risoluzione n. 2847 del 20 dicembre 1971 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua 26ª sessione.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 108 dello statuto delle Nazioni Unite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

(on the report of the Second Committee)

2847 (XXVI). — *Enlargement of the Economic and Social Council.*

The General Assembly,

Recognizing that an enlargement of the Economic and Social Council will provide broad representation of the United Nations membership as a whole and make the Council a more effective organ for carrying out its functions under Chapters IX and X of the Charter of the United Nations,

Having considered the report of the Economic and Social Council,

1. Takes note of Economic and Social Council resolution 1621 (LI) of 30 July 1971;

2. Decides to adopt, in accordance with Article 108 of the Charter of the United Nations, the following amendment to the Charter and to submit it for ratification by the States Members of the United Nations:

ARTICLE 61.

« 1. The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly.

« 2. Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.

« 3. At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected. Of these twenty-seven additional members, the term of office of nine members so elected shall expire at the end of one year, and of nine other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly.

« 4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative »;

3. Urges all Member States to ratify the above amendment in accordance with their respective constitutional processes as soon as possible and to deposit their instruments of ratification with the Secretary-General;

4. Further decides that the members of the Economic and Social Council shall be elected according to the following pattern:

(*a*) Fourteen members from African States;
(*b*) Eleven members from Asian States;
(*c*) Ten members from Latin American States;
(*d*) Thirteen members from western European and other States;
(*e*) Six members from socialist States of eastern Europe;

5. Welcomes the decision of the Economic and Social Council, pending the receipt of the necessary ratifications, to enlarge its sessional committees to fifty-four members;

6. Invites the Economic and Social Council, as soon as possible and not later than the organizational meetings of its fifty-second session, to elect the twenty-seven additional members from States Members of the United Nations to serve on the enlarged sessional committees; such elections should be in accordance with paragraph 4 above and should be held each year pending the coming into force of the enlargement of the Council;

7. Decides that, as of the date of the entry into force of the above amendment, rule 146 of the rules of procedure of the General Assembly shall be amended to read:

RULE 146

« The General Assembly shall each year, in the course of its regular session, elect eighteen members of the Economic and Social Council for a term of three years ».

*2026th plenary meeting,*
*20 December* 1971.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

*Nota bene*: I testi facenti fede sono unicamente quelli nelle lingue indicate nello Statuto delle Nazioni Unite fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato.

NAZIONI UNITE

RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE
(su relazione della Seconda Commissione)

2847 (XXVI). — *Ampliamento del Consiglio Economico e Sociale*

L'Assemblea Generale,

Riconoscendo che un ampliamento del Consiglio Economico e Sociale consentirà un'ampia rappresentanza dei membri delle Nazioni Unite e renderà il Consiglio un organo più efficiente nello svolgimento delle proprie funzioni previste nei capitoli IX e X dello Statuto delle Nazioni Unite;

Vista la relazione del Consiglio Economico e Sociale;

1. Prende nota della risoluzione 1621 (LI) del 30 luglio 1971 del Consiglio Economico e Sociale;

2. Decide di adottare, in conformità dell'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite, il seguente emendamento allo Statuto e di sottoporlo alla ratifica degli Stati membri delle Nazioni Unite:

Articolo 61

« 1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.

« 2. Subordinatamente alle disposizioni del par. 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

« 3. Alla prima elezione dopo l'aumento del numero dei membri del Consiglio Economico e Sociale da ventisette a cinquantaquattro, in aggiunta ai membri eletti in luogo dei nove membri il cui mandato ha termine alla fine dell'anno, verranno eletti altri ventisette membri. Di questi ventisette membri aggiuntivi, nove membri resteranno in carica per un anno, mentre altri nove membri resteranno in carica per due anni, in base alle intese raggiunte dall'Assemblea Generale.

« 4. Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale deve avere un rappresentante ».

3. Raccomanda a tutti i Membri di ratificare il più presto possibile il sopra riportato emendamento in conformità delle loro rispettive procedure costituzionali e di depositare i propri strumenti di ratifica presso il Segretario Generale;

4. Inoltre decide che i membri del Consiglio Economico e Sociale siano eletti in base al seguente schema:

(*a*) quattordici membri fra gli Stati Africani;
(*b*) undici membri fra gli Stati Asiatici;
(*c*) dieci membri fra gli Stati Latino-Americani;
(*d*) tredici membri fra gli Stati dell'Europa occidentale ed altri;
(*e*) sei membri fra gli Stati socialisti dell'Europa orientale;

5. Approva la decisione del Consiglio Economico e Sociale di ampliare i propri comitati di sessione a cinquantaquattro membri, in attesa del ricevimento delle necessarie ratifiche;

6. Invita il Consiglio Economico e Sociale ad eleggere il più presto possibile e non oltre le riunioni organizzative della sua cinquantaduesima sessione, i ventisette membri aggiuntivi fra gli Stati membri delle Nazioni Unite perchè operino in seno ai comitati di sessione ampliati; tali elezioni dovrebbero avvenire in conformità del precedente par. 4 e dovrebbero essere tenute ogni anno in attesa dell'entrata in vigore dell'allargamento del Consiglio;

7. Decide che, a partire dalla data di entrata in vigore del sopra riportato emendamento, la norma 146 delle regole di procedura dell'Assemblea Generale sia così emendata:

Norma 146

« L'assemblea generale elegge ogni anno, nel corso della sua sessione ordinaria, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale per un periodo di tre anni ».

2026ª Seduta plenaria
20 dicembre 1971

LEGGE 29 maggio 1973, n. **345.**

**Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 i contributi corrisposti dallo Stato ai comuni sottoindicati, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche sono fissati come segue:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | comune di | Bari | L. | 70.000.000 |
| 2) | » » | Cassino | » | 10.500.000 |
| 3) | » » | Catania | » | 115.000.000 |
| 4) | » » | Forlì | » | 12.000.000 |
| 5) | » » | Frosinone | » | 20.000.000 |
| 6) | » » | Latina | » | 40.000.000 |
| 7) | » » | Melfi | » | 15.000.000 |
| 8) | » » | Milano | » | 700.000.000 |
| 9) | » » | Nuoro | » | 18.000.000 |
| 10) | » » | Palermo | » | 250.000.000 |
| 11) | » » | Pavia | » | 16.000.000 |
| 12) | » » | Pisa | » | 45.000.000 |
| 13) | » » | Rieti | » | 12.000.000 |
| 14) | » » | Roma | » | 150.000.000 |

Art. 2.

Allorchè sarà stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forlì e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sarà corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.

Art. 3.

All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — MALAGODI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 4 giugno 1973, n. **346.**

**Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550.

Art. 2.

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728.

All'onere recato dal precedente comma si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con la emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 11 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

**Nomina del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Ruggero Matteucci, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo nella regione Toscana;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Antonio Lattarulo, è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana », in sostituzione del dott. Ruggero Matteucci, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *maggio* 1973
*Registro n.* 4 *Presidenza, foglio n.* 41

**(8811)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

**Nomina del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Marcello Ricciardi, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la Lombardia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giuseppe Giuffrida, è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lombardia » in sostituzione del dott. Marcello Ricciardi, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *maggio* 1973
*Registro n.* 4 *Presidenza, foglio n.* 39

**(8810)**

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison Fibre, con sede in Milano, con riferimento allo stabilimento di Rho.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Montedison Fibre, con sede in Milano, nell'ambito del piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'intero complesso societario ha cessato l'attività nello stabilimento di Rho (Milano), per cui i lavoratori dipendenti dal predetto stabilimento sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison Fibre, con sede in Milano, con riferimento allo stabilimento di Rho.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 agosto 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

**(8850)**

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

**Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la Sardegna.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali «M», la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonché le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, alla istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonché gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Sardegna, con sede a Cagliari.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per la Sardegna:

*a*) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari, Nuoro e Sassari passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

*b*) l'ufficio regionale «M», l'escopost e la sezione tecnica del movimento postale di Cagliari sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni e quelli del personale ispettivo della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio ispettivo e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

*c*) i personali ispettivi delle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Nuoro e Sassari sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

*d*) l'ufficio lavori P. T. di Cagliari è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio, della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

*e*) il centro automezzi di Cagliari è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

*f*) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Cagliari passa, quale ufficio autonomo, alle dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Sardegna seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

*Il Ministro*: GIOIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973*
*Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 271*

**(8691)**

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

**Istituzione della direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, istitutivo dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente la suddivisione in reparti delle direzioni provinciali delle poste e telegrafi, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con la quale furono, fra l'altro, determinati gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 29 settembre 1925, concernente la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali, per quanto riguarda i servizi del movimento, delle corrispondenze e dei pacchi postali;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, concernente le sedi e la giurisdizione degli ispettori e dei capilinea del movimento postale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1951, concernente, fra l'altro, l'istituzione degli uffici regionali « M », la rispettiva sede e giurisdizione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1964, concernente l'istituzione, l'ordinamento, le attribuzioni e la circoscrizione dei centri e sottocentri automezzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, per quanto riguarda la strutturazione e le attribuzioni degli uffici delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè le materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione medesima decentrate alle direzioni compartimentali;

Dovendosi procedere, in ossequio al disposto del terzo comma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, all'istituzione graduale delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, per ciascuna direzione compartimentale, occorre determinare quali siano le direzioni provinciali P. T. che ne costituiscono organi periferici ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, gli uffici che ne diventano parte integrante ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 325 citata, nonchè gli uffici che, ai sensi del quarto e quinto comma del predetto art. 12, ne dipendono quali sezioni od uffici autonomi;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio, con sede a Roma.

La suddetta direzione compartimentale assume la strutturazione prevista dall'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 1971, con l'attribuzione delle relative competenze.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione della direzione compartimentale per il Lazio:

*a*) le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo passano alle dipendenze della direzione compartimentale, quali organi periferici della direzione stessa, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conservando le loro attuali circoscrizioni;

*b*) il reparto I (ispezione), con l'escopost, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma, nonchè l'ufficio regionale « M », e la sezione tecnica del movimento postale di Roma sono soppressi. I loro compiti ed attribuzioni, nell'ambito della circoscrizione compartimentale, sono assunti dall'ufficio ispezione della direzione compartimentale per il Lazio, in aggiunta alle competenze decentrate per i servizi di ispezione e del movimento postale dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

*c*) i personali ispettivi delle direzioni provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sono costituiti in sezioni autonome della direzione compartimentale, con sede presso le rispettive direzioni provinciali, per l'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito della circoscrizione compartimentale;

*d*) a seguito della soppressione del reparto I (ispezione), la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma rimane strutturata nei seguenti reparti:

segreteria (personale e affari generali);
amministrazione postale;
amministrazione telegrafica;
ragioneria;

*e*) l'ufficio lavori P.T. di Roma è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio lavori e patrimonio della direzione compartimentale per il Lazio in aggiunta alle competenze decentrate per i lavori, gli impianti tecnologici ed il patrimonio dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

*f*) il centro automezzi di Roma è soppresso. I suoi compiti ed attribuzioni sono assunti dall'ufficio automezzi della direzione compartimentale in aggiunta alle competenze decentrate per il servizio della motorizzazione dal decreto ministeriale 14 ottobre 1971;

*g*) il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma passa, quale ufficio autonomo, alla dipendenze della direzione compartimentale ed esercita le sue attribuzioni nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Art. 3.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono revocate le deleghe conferite ai direttori delle direzioni provinciali contemplate nel presente decreto per tutte le materie che la legge predetta conferisce al direttore compartimentale.

Art. 4.

I nuclei di polizia postale in servizio nella circoscrizione della direzione compartimentale per il Lazio seguono le sorti dell'ispezione provinciale alla quale erano aggregati ed espletano il loro servizio nell'ambito della circoscrizione compartimentale.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente il primo inquadramento nelle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Roma, addì 2 maggio 1973

*Il Ministro*: GIOIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973*
*Registro n. 28 Poste e telecom., foglio n. 266*

(3609)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta PLASPE - Industria cuneese imballaggi S.p.a. di Peveragno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta PLASPE - Industria cuneese imballaggi S.p.a. di Peveragno (Cuneo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta PLASPE - Industria cuneese imballaggi S.p.a. di Peveragno (Cuneo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 novembre 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

(8852)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Monda S.p.a. Milano, stabilimento di Acerra.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Monda S.p.a. Milano, stabilimento di Acerra (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Monda S.p.a. Milano, stabilimento di Acerra (Napoli).

Il presente decreto ha effetto dal 1° dicembre 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

(8854)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1973.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Colora S.p.a. di Como.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Colora S.p.a. di Como, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Colora S.p.a. di Como.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 ottobre 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

**(8853)**

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

**Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Latina.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Latina, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 giugno 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

**(8855)**

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1973.

**Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione di elettrodomestici operanti in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto dall'8 settembre 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1973

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

**(8856)**

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

**Approvazione della variante al programma di edilizia penitenziaria a norma della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Premesso che con il summenzionato decreto interministeriale 30 marzo 1972 furono stanziate lire 2.500.000.000 per la costruzione del carcere giudiziario con annessa sezione di casa penale e sezione di semilibertà, in Busto Arsizio;

Premesso che il comune di Busto Arsizio, nell'ambito del proprio territorio, ha reperito soltanto un'area di mq. 30.000 e non di mq. 90.000, necessari per la realizzazione del carcere giudiziario con annessa sezione di casa penale e sezione di semi libertà;

Considerato che la costruzione della sezione di casa penale con sezione di semi-libertà in Busto Arsizio può essere rinviata, in quanto ai servizi cui essa dovrebbe essere destinata l'Amministrazione penitenziaria può momentaneamente far fronte con le attrezzature di cui già dispone e rinviare la soluzione di tale problema ad altro momento;

Ritenuto la necessità, comunque, di provvedere alla costruzione del solo carcere giudiziario in Busto Arsizio per soddisfare le esigenze giudiziarie di quel tribunale;

Considerato che nel corso della esecuzione del piano di miglioramento edilizio degli istituti di prevenzione e di pena si è manifestata la urgente necessità di provvedere: alla integrazione dei fondi stanziati per il completamento del carcere giudiziario con annessa sezione di casa penale di Cuneo; al pagamento del compenso spettante, per revisione dei prezzi contrattuali alle ditte esecutrici dei lavori di completamento delle carceri giudiziarie di Salerno, Trani e Foggia; alla integrazione di una ulteriore somma per il completamento delle carceri giudiziarie di Crotone; nonchè alla indifferibile costruzione in Roma degli uffici giudiziari minorili, della direzione distrettuale e servizio sociale;

Decreta:

La somma di lire 2.500.000.000 di cui in premessa è così ripartita:

| | | |
|---|---|---|
| *Busto Arsizio*: costruzione carcere giudiziario . . . . . . . . | L. | 800.000.000 |
| *Cuneo*: completamento carcere giudiziario con annessa sezione di casa penale . . . . . . . . . . . | » | 544.000.000 |
| *Salerno - Trani e Foggia*: completamento (revisione prezzi) . . . . | » | 96.000.000 |
| *Crotone*: completamento carcere giudiziario . . . . . . . . . . . | L. | 60.000.000 |
| *Roma*: costruzione uffici giudiziari minorili, direzione distrettuale e servizio sociale . . . . . . . . | » | 1.000.000.000 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1973

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

*Il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

**(8664)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1972;

Visti il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1965 con il quale il cav. Luigi Marchi venne confermato presidente della predetta Cassa, nonchè il decreto ministeriale del 22 maggio 1968 con il quale l'ingegnere Giuseppe Sodini venne nominato presidente della Cassa stessa, in sostituzione del cav. Marchi, deceduto;

Visti il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1965 con il quale l'ing. Giuseppe Sodini venne nominato vice presidente della Cassa in parola, nonchè il decreto ministeriale del 7 settembre 1968 con il quale il dott. Vincenzo Da Massa Carrara venne nominato vice presidente della citata Cassa, in sostituzione dell'ing. Sodini, passato alla presidenza della Cassa medesima;

Considerato che l'ing. Sodini ed il dott. rag. Da Massa Carrara sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Sodini ed il dott. rag. Vincenzo Da Massa Carrara sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

*Il Ministro*: MALAGODI

**(8701)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.E.A.M.O. « Cooperativa edile e affini fra muratori e operai, a responsabilità limitata », con sede in Santarcangelo di Romagna.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 giugno 1973, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa C.E.A.M.O. « Cooperativa edile e affini fra muratori e operai, a responsabilità limitata », con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), composto dai signori:

Leggio dott. Giovanni, presidente;

Caradossi Aldo e Morigi rag. Imelde, membri.

**(8670)**

**Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori Aurora, società a responsabilità limitata », con sede in Cinisello Balsamo.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 aprile 1973, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori Aurora, società a responsabilità limitata », con sede in Cinisello Balsamo (Milano) composto dai signori:

Enni dott. Angelo, presidente;

Cannavale arch. Aldo e Croci Emilio, membri.

**(8672)**

**Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperative commissionario », con sede in Milano.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 aprile 1973, il dott. Mario Palmiero è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperative commissionario », con sede in Milano in sostituzione del dott. Annibale Riccò, dimissionario.

**(8671)**

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1973, registro n. 3, foglio n. 229 è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, proposto in data 8 agosto 1970 dal sig. Bruno Magistri, coadiutore del ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, avverso il provvedimento con il quale veniva negato il computo dell'assegno *ad personam* nella 13ª mensilità.

**(8669)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Avviso di rettifica

A parziale modifica del decreto di revoca n. 4330/R, in data 8 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 13 aprile 1973, (numero d'ordine 79, elenco n. 133), si precisa che la revoca concernente la specialità medicinale denominata Antibiotin della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8, deve intendersi riferita esclusivamente alla categoria pastiglie (30 pastiglie da U.I. 10.000).

**(8905)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Agnello**

Con decreto interministeriale 1° marzo 1973, n. 223, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno della superficie di mq. 500 iscritto nel catasto del comune di S. Agnello al foglio n. 5.

**(8576)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1973, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 653.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8836)**

**Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1973, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.471.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8835)**

**Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1973, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3 miliardi 670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8837)**

**Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1973, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3 miliardi 31.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8838)**

**Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1973, il comune di Biancavilla (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8839)**

**Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1973, il comune di Guidonia Montecelio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 384.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8840)**

### Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1973, il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 735.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8841)

### Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1973, il comune di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8842)

### Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1973, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.333.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8843)

### Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1973, il comune di Usini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.734.986 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8844)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

### Corso dei cambi del 20 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 602,50 | 602,50 | 603,75 | 602,50 | 602,50 | 601,40 | 603 — | 602,50 | 602,50 | 602,50 |
| Dollaro canadese | 603,30 | 603,30 | 603,50 | 603,30 | 602,50 | 603,20 | 603,50 | 603,30 | 603,30 | 603,30 |
| Franco svizzero | 196,75 | 196,75 | 196,85 | 196,75 | 197,75 | 196,70 | 196,60 | 196,75 | 196,75 | 196,75 |
| Corona danese | 103,49 | 103,49 | 103,50 | 103,49 | 102,50 | 103,50 | 103,60 | 103,49 | 103,49 | 103,49 |
| Corona norvegese | 109,70 | 109,70 | 110,25 | 109,70 | 110 — | 109,80 | 109,95 | 109,70 | 109,70 | 109,07 |
| Corona svedese | 142,60 | 142,60 | 142,80 | 142,60 | 143,50 | 142,50 | 142,65 | 142,60 | 142,60 | 142,60 |
| Fiorino olandese | 220,80 | 220,80 | 221 — | 220,80 | 221,50 | 220,70 | 220,71 | 220,80 | 220,80 | 220,80 |
| Franco belga | 16,02 | 16,02 | 16 — | 16,02 | 16,15 | 16,01 | 16,03 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| Franco francese | 141,63 | 141,63 | 141,60 | 141,63 | 142,25 | 141,65 | 141,67 | 141,63 | 141,63 | 141,63 |
| Lira sterlina | 1549 — | 1549 — | 1557 — | 1549 — | 1548 — | 1549 — | 1550,50 | 1549 — | 1549 — | 1549 — |
| Marco germanico | 233,97 | 233,97 | 234,80 | 233,97 | 234,50 | 233,95 | 233,85 | 233,97 | 233,97 | 233,97 |
| Scellino austriaco | 31,78 | 31,78 | 31,80 | 31,78 | 31,25 | 31,75 | 31,73 | 31,78 | 31,78 | 31,78 |
| Escudo portoghese | 25,94 | 25,94 | 25,75 | 25,94 | 25,25 | 25,95 | 25,73 | 25,94 | 25,94 | 25,94 |
| Peseta spagnola | 10,408 | 10,408 | 10,40 | 10,408 | 10,55 | 10,39 | 10,40 | 10,408 | 10,41 | 10,40 |
| Yen giapponese | 2,29 | 2,29 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,29 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |

### Media dei titoli del 20 giugno 1973

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 100,80 |
| Redimibile 3,50% 1934 | 100,625 |
| » 3,50% (Ricostruzione) | 88,025 |
| » 5% (Ricostruzione) | 98,25 |
| » 5% (Riforma fondiaria) | 94,90 |
| » 5% (Città di Trieste) | 96,85 |
| » 5% (Beni esteri) | 93,55 |
| » 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,75 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 95,25 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 95,925 |
| » 6% » » 1970-85 | 98,475 |
| » 6% » » 1971-86 | 99,20 |
| » 6% » » 1972-87 | 98,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 | 100,30 |
| » » » 5,50% 1976 | 100,075 |
| » » » 5% 1977 | 99,925 |
| » » » 5,50% 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50% 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50% 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974) | 98,75 |
| » 5% ( » 1° aprile 1975) | 97,45 |
| » 5% ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,95 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1977) | 95,425 |
| » 5% ( » 1° aprile 1978) | 94,875 |
| » 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) | 98,95 |
| » 5,50% ( » 1° gennaio 1980) | 99 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* TARANTO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 20 giugno 1973

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 602,75 |
| Dollaro canadese | 603,40 |
| Franco svizzero | 196,675 |
| Corona danese | 103,545 |
| Corona norvegese | 109,825 |
| Corona svedese | 142,625 |
| Fiorino olandese | 220,755 |
| Franco belga | 16,025 |
| Franco francese | 141,65 |
| Lira sterlina | 1549,75 |
| Marco germanico | 233,91 |
| Scellino austriaco | 31,755 |
| Escudo portoghese | 25,835 |
| Peseta spagnola | 10,404 |
| Yen giapponese | 2,285 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili, dal 1° dicembre 1972 al 31 dicembre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2509/72, n. 2529/72, n. 2536/72, n. 2545/72, n. 2559/72, n. 2574/72, n. 2588/72, n. 2596/72, n. 2607/72, n. 2613/72, n. 2626/72, n. 2634/72, n. 2645/72, n. 2651/72, n. 2660/72, n. 2675/72, n. 2695/72, n. 2752/72, n. 2776/72 e n. 2799/72.**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero della tariffa | Numero della statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo 1-12-72 | dal 2-12-72 al 4-12-72 | 5-12-72 | 6-12-72 | dal 7-12-72 all'8-12-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 02 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . . . | 5.450,00 | 5.275,00 | 4.668,75 | 4.237,50 | 3.981,25 |
| | 05 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . . | 4.706,25 | 4.525,00 | 3.925,00 | 3.281,25 | 2.875,00 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 07 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . . . | 5.450,00 | 5.275,00 | 4.668,75 | 4.237,50 | 3.981,25 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) . | 4.706,25 | 4.525,00 | 3.925,00 | 3.281,25 | 2.875,00 |
| | 21 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . . . | 4.706,25 | 4.525,00 | 3.925,00 | 3.281,25 | 2.875,00 |

| Numero della tariffa | Numero della statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo dal 9-12-72 al 12-12-72 | 13-12-72 | 14-12-72 | dal 15-12-72 al 18-12-72 | 19-12-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 02 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . . | 3.718,75 | 3.287,50 | 3.287,50 | 3.375,00 | 3.206,25 |
| | 05 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . | 2.700,00 | 2.256,25 | 2.243,75 | 2.243,75 | 2.031,25 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 07 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.718,75 | 3.287,50 | 3.287,50 | 3.375,00 | 3.206,25 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) . | 2.700,00 | 2.256,25 | 2.243,75 | 2.243,75 | 2.031,25 |
| | 21 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . . . | 2.700,00 | 2.256,25 | 2.243,75 | 2.243,75 | 2.031,25 |

| Numero della tariffa | Numero della statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo 20-12-72 | 21-12-72 | 22-12-72 | dal 23-12-72 al 27-12-72 | 28-12-72 | dal 29-12-72 al 31-12-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | | |
| | 02 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . . . | 3.375,00 | 3.206,25 | 3.118,75 | 3.118,75 | 2.775,00 | 2.856,25 |
| | 05 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . . | 2.212,50 | 2.075,00 | 2.006,25 | 1.937,50 | 1.512,50 | 1.662,50 |
| | | B. non denaturati: | | | | | | |
| | 07 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . . . | 3.375,00 | 3.206,25 | 3.118,75 | 3.118,75 | 2.775,00 | 2.856,25 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | | |
| | 17 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) . | 2.212,50 | 2.075,00 | 2.006,25 | 1.937,50 | 1.512,50 | 1.662,50 |
| | 21 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . . | 2.212,50 | 2.075,00 | 2.006,25 | 1.937,50 | 1.512,50 | 1.662,50 |

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(8450)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 dicembre 1972, concernente « Modifiche e integrazioni del decreto ministeriale 2 marzo 1972, riguardanti le nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le nuove classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1972, debbono apportarsi le seguenti modifiche:

all'articolo 2, lettera *b*), classe 54, nota (2):

in luogo di « Gli insegnanti forniti sia dell'abilitazione in stenografia che di quella in dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina, . . », leggasi « Gli insegnanti, forniti sia dell'abilitazione in stenografia che di quella in dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina, . . »;

all'articolo 2, lettera *c*):

tra la classe 40, sezione 40-*a* e la classe 41 viene inserito il periodo seguente « Classe 40, sezione 40-*b* - La proposizione « Laurea in lettere classiche » è sostituita dall'espressione « Laurea in lettere »;

all'articolo 2, lettera *d*):

in ultimo viene inserito il periodo seguente « Classe 64 - La denominazione del diploma è così modificata: " Diploma di zootecnica „ »;

all'articolo 3, lettera *e*), classe XLVI:

in luogo di « In corrispondenza delle classi VII, VIII, IX, X e X-*bis* . . », leggasi « In corrispondenza delle classi V e VI . . »;

all'articolo 5:

in luogo di « Al decreto ministeriale 2 marzo 1972, è aggiunto il seguente art. 9: », leggasi « Al decreto ministeriale 2 marzo 1972, è aggiunto il seguente art. 8: ».

**(8591)**

Nel decreto ministeriale 2 marzo 1972, concernente « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, debbono apportarsi le seguenti modifiche:

alla Tabella *A* - *Elenco delle classi di abilitazione*:

Classe 16:

in luogo di « . . (con sezione per le tecniche . . », leggasi « . . (con sezione per le discipline e tecniche . . »;

Classe 33:

in luogo di « Italiano negli istituti e scuole di istruzione secondaria . . », leggasi « Italiano nelle scuole secondarie . . »;

Classe 55:

in luogo di « Stenografia negli istituti . . », leggasi « Stenografia nelle scuole . . »;

Classe 12, colonne 1 e 5:

in luogo di « Costruzioni navali, teoria della nave », leggasi « Costruzioni navali e teoria della nave »;

Classe 12, colonna 4:

in luogo di « . . istituti tecnici », leggasi « . . istituti tecnici nautici »;

Classi 21 e 25, colonna 2:

dopo « . . diploma di maturità artistica »; viene aggiunto il seguente titolo « . . diploma di maturità d'arte applicata »; omesso per mero errore materiale;

Classe 28, colonna 4:

al 32° rigo va depennata l'espressione « tecnologia elettrica, elettronica e disegno relativo »;

Classe 35, colonna 4:

in luogo di « Lingua straniera nella scuola media », leggasi « Lingua straniera secondo la specificazione del relativo diploma di abilitazione »;

Classe 40, colonna 4, settimo comma:

in luogo di « . . . cultura generale ed educazione civica generale ed educazione civica negli istituti . . . », leggasi « . . . cultura generale ed educazione civica negli istituti . . . »;

Classe 50-*a*, colonna 4:

all'ottavo rigo, in luogo di « . . . matematica, fisica e contabilità », leggasi « . . . matematica e fisica; matematica, fisica e contabilità »;

Classe 52, colonna 4:

al tredicesimo rigo e seguenti, in luogo di « . . . fitopatologia, chimica e industrie agrarie, biologia e laboratorio, . . . », leggasi « . . . fitopatologia, chimica ed industrie agrarie; biologia e laboratorio, . . . »;

alla Tabella *C* - pag. 45:

Classe XXXIV, colonna 2:

in luogo di « Laboratorio di tecnologia dei minerali e delle costruzioni e cantiere . . . », leggasi « Laboratorio di tecnologia dei materiali e delle costruzioni e cantiere . . . ».

**(8590)**

### Vacanza della seconda cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(8949)**

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 aprile 1973, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, ponendo la stessa in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio provvedimento del 9 aprile 1973 con il quale il dott. Silvio Panella è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della su menzionata Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il dott. Silvio Panella ha presentato le dimissioni dal suo incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonio Caroleo è nominato membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

*Il Governatore*: CARLI

**(8612)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per esami, a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, riguardante, tra l'altro, l'ampliamento del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della laurea in ingegneria conseguita nella facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassati 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso, non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato il colloquio, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché

debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale deve essere depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5°, e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

*C*) certificato di cittadinanza, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*D*) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

*F*) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'Ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2°, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova facoltativa di lingua estera (scritta e colloquio) ed in un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE:

*a*) *giacimenti minerari*:

Il giacimento minerario inteso in senso industriale. Classifica dei giacimenti in base alle caratteristiche principali (minerali e materie utili e stato di aggregazione relativa, forma e giacitura dei corpi mineralizzati). Caratteristiche essenziali dei giacimenti in rapporto alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione e coltivazione (forma, volume, tenore medio e tenore locale, granulometria, permeabilità e porosità, caratteristiche meccaniche, pressioni, temperature, ossidabilità, ecc.). Caratteristiche dei principali tipi di giacimenti in rapporto alle condizioni di formazione. Giacimenti di origine ignea, esogena

e metamorfica. Influenza delle variazioni posteriori (tettonica, diagenesi, metamorfismo) sulle caratteristiche dei giacimenti. Mezzi e metodi di prospezione con particolare riguardo ai metodi geofisici e geochimici. Campionatura e valutazione economica dei giacimenti.

*b*) *arte mineraria*:

Ricerca e coltivazione dei giacimenti di minerali metalliferi e non metalliferi e di prodotti di cava.

Lavorazioni in sotterraneo. Esplosivi. Statica dei vuoti. Armamento. Tracciamento e preparazione. Metodi di coltivazione. Scavo di gallerie e pozzi. Ventilazione ed eduzione. Trasporti ed estrazione. Aria compressa; elettrificazione. Lavorazioni a cielo aperto.

Preparazione e arricchimento dei minerali. Considerazioni economiche. Frantumazione e macinazione. Vagliatura e classificazione. Arricchimento per via fluidogravimetrica, per flottazione, per via magnetica ed elettrostatica. Controllo e previsione dei risultati.

Origine del petrolio e del gas naturale. Condizioni di accumulo dei giacimenti.

Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Perforazioni esplorative.

Sistema Rotary: potenza e trasmissione, apparecchiature, circolazione, fanghi, condotta di lavoro. Colonne di rivestimento. Chiusura delle acque: cimentazioni. Carotaggi e diagrafie nei pozzi. Accertamento della produttività di formazioni indiziate. Completamento dei pozzi. Sviluppo del campo.

Caratteristiche dei serbatoi naturali di petrolio e di gas. Drenaggio degli idrocarburi dalle rocce serbatoio. Caratteristiche di produzione dei pozzi. Erogazione spontanea e suo controllo. Pompaggio. Recupero secondario. Raccolta, deposito e trasporto degli idrocarburi. Tutela del giacimento. Sicurezza dei lavori estrattivi in sotterraneo e a giorno.

COLLOQUIO:

Il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Nozioni di legislazione mineraria;
Nozioni di statistica;
Nozioni di diritto amministrativo;
Lingua estera a scelta del candidato tra il francese, lo spagnuolo, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici)

*Prova facoltativa di lingua estera*:

Francese, inglese, spagnuolo o tedesco. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella scelta per il colloquio obbligatorio.

*a*) prova scritta:

la prova consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico.

*b*) colloquio:

il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 14 e 15 settembre 1973 con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Le prove facoltative di lingua estera avranno luogo in Roma nei giorni 17 e 18 settembre 1973 con inizio alle ore 8,30 presso il Ministero industria, commercio e artigianato, Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, piano 1°, stanza 31.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova obbligatoria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera saranno assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato. Dovranno in ogni caso, allegare le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa di lingua estera non potranno ottenere la ammissione al relativo colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rap-

porto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 18.

Il Ministero ha la facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuola superiore delle miniere, in Italia o all'estero da designarsi dal Ministero stesso.

Al termine di ciascun anno di corso, i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1972

*Il Ministro:* FERRI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile* 1972
*Registro n.* 4, *foglio n.* 235

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata.

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi)*
Via Molise n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di .) il e residente in chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

*c*) di non aver riportato condanne penali (2);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data . .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

*f*) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .);

*g*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . (4);

*h*) di scegliere la lingua . . (5) per il colloquio obbligatorio;

*i*) di voler sostenere la prova facoltativa scritta con relativo colloquio di lingua . . (6);

*l*) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(firma)

Visto, per l'autenticazione della firma del sig. . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) Indicare francese o inglese o tedesco o spagnuolo.

(6) Indicare, tra quelle comprese nel programma, una lingua diversa da quella prescelta per il colloquio obbligatorio.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(8202)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a ventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere di concetto delle altre amministrazioni dello Stato.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1972 (registro n. 10, foglio n. 335), con il quale è stato indetto un concorso per titoli a ventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato al personale di ruolo delle corrispondenti carriere delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 prima menzionato;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

*Presidente*:

Noviello dott. Renato, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

*Membri:*

Catalini prof. Ottorino, ordinario di materie giuridiche ed economiche dell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Rossi prof. Clara, ordinario di lingua inglese nell'istituto predetto;

Sitajolo dott. Giuseppe, ispettore capo nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile;

Auriemma dott. Ettore, ispettore capo nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

*Segretario:*

Romani dott. Ezio, ispettore nel ruolo di cui sopra.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo di presumibili L. 150.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1973

*Il Ministro:* BOZZI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile* 1973
*Registro n.* 4 *Bilancio Trasporti, foglio n.* 211

**(8203)**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

## Sostituzione di un membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esame a 184 posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI), bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1971, n. 2263;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2405, concernente l'integrazione e la suddivisione in tre sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1972, n. 2670, con il quale la commissione stessa è stata integrata con altre due sottocommissioni;

Considerato che il direttore di divisione Belluzzi ing. Mario, membro della 4ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

*Articolo unico*

Il direttore di sezione Brunori arch. Orfeo è nominato membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafonica in prova del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XVI), in sostituzione del direttore di divisione Belluzzi ing. Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1972

*Il Ministro:* GIOIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo* 1973
*Registro n.* 18 *Poste Telegr. Telef., foglio n.* 153

**(8630)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sarno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sarno (Salerno);

Visto il decreto ministeriale in data 3 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sarno, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Raiola dott. Pasquale | punti | 89,91 | su 132 |
| 2. Rinaldi dott. Mario | » | 87,09 | » |
| 3. De Negri dott. Errico | » | 84,49 | » |
| 4. Filograsso dott. Spiridione | » | 83,87 | » |
| 5. Boianelli dott. Fernando | » | 80,73 | » |
| 6. Marassi dott. Fulvio | » | 80,14 | » |
| 7. Milanesi dott. Luigi | » | 78,85 | » |
| 8. Coco dott. Vincenzo | » | 78,35 | » |
| 9. Caizzi Gaetano | » | 78,33 | » |
| 10. Ventura dott. Arnaldo | » | 77,79 | » |
| 11. Donati Gualtiero | » | 76,16 | » |
| 12. Baldacchino dott. Emanuele | » | 76,10 | » |
| 13. Gerardi dott. Antonio | » | 75,85 | » |
| 14. Romeo dott. Angelo | » | 75,61 | » |
| 15. Lunghi dott. Gaetano | » | 73,82 | » |
| 16. Parini Antonio | » | 73,66 | » |
| 17. Repetti dott. Gino | » | 73,01 | » |
| 18. Ciccone dott. Saverio | » | 70,91 | » |
| 19. Delli Paoli dott. Dante | » | 69,83 | » |
| 20. Gianfranchi dott. Cleto | » | 69,09 | » |
| 21. De Flumeri dott. Francesco Paolo | » | 68,52 | » |
| 22. Florio dott. Pietro | » | 67,47 | » |
| 23. Lazzano dott. Giuseppe | » | 52,75 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1973

p. *Il Ministro:* SARTI

**(8620)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

## Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Con decreto n. 783 in data 30 aprile 1973 è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per le seguenti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Reggio Emilia:

1) comune di Reggio Emilia: sede n. 30, urbana;
2) comune di Reggio Emilia: sede n. 31, urbana;
3) comune di Brescello: sede n. 2, rurale;
4) comune di Busana: sede unica, rurale;
5) comune di Castellarano: sede n. 2, rurale;
6) comune di Toano: sede n. 2, rurale;
7) comune di Viano: sede unica, rurale;
8) comune di Villa Minozzo: sede n. 2, rurale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei relativi documenti è fissato al 10 agosto 1973.

Per le altre informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del medico provinciale della provincia.

*Il medico provinciale:* VALLANIA

**(8204)**

# REGIONI

## REGIONE SICILIA

LEGGE 12 febbraio 1973, n. 3.

**Provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano nel territorio dei comuni colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973; detti comuni saranno determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente e sentita la Giunta regionale, sulla scorta della entità dei danni verificatisi nelle diverse località, ripartisce con decreto tra i comuni indicati nel precedente art. 1 le somme previste nell'art. 27 per le finalità di cui agli articoli 19, 20 lettera *a*), 24 e 25; ripartisce, altresì, tra le province le somme di cui all'art. 20 lettera *b*).

Entro i successivi venti giorni i consigli comunali e provinciali interessati deliberano il programma di utilizzazione delle somme loro attribuite.

TITOLO I

*Agricoltura*

Art. 3.

La concessione dei prestiti agrari di cui all'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è estesa alle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi nel dicembre 1972 - gennaio 1973.

Per la concessione di tali provvidenze, si prescinde dalla dichiarazione ministeriale dei caratteri di eccezionalità prevista dall'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A modifica di quanto previsto dalla vigente legislazione, per i prestiti di cui al presente articolo, è concesso un preammortamento fino a un anno, restando a carico dei beneficiari la sola quota di interessi dagli stessi dovuta.

Le aziende che fruiscono di analoghe provvidenze derivanti da leggi dello Stato per gli eventi di cui all'art. 1, sono escluse dai benefici previsti dal presente articolo.

Art. 4.

Per le operazioni contemplate nell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, l'intervento va riferito a tutte le passività onerose previste dall'art. 2 del decreto legge 30 settembre 1969, n. 646, che siano scadute.

Art. 5.

Alle operazioni di credito di cui alla legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 e a quelle previste dalla presente legge si applicano le modalità contenute nell'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

L'art. 6 della citata legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è abrogato.

Art. 6.

Per sopperire alle più urgenti necessità di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende colpite dagli eventi calamitosi, ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1, ai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, pastori, piccoli proprietari, coloni e mezzadri), nonchè ai proprietari di aziende agricole che per la normale coltivazione e per l'allevamento e governo del bestiame richiedono complessivamente non più di duemila giornate lavorative annue, è concessa una sovvenzione fino all'ammontare di lire 500 mila.

Alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

Nel caso di concessione del contributo previsto dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 7.

Per il ripristino dell'efficienza della viabilità rurale di uso pubblico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere si provvede mediante concessioni all'ente di sviluppo agricolo, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana.

Art. 8.

Per i lavori indicati nell'articolo precedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, approva con decreto il programma delle opere ed i relativi importi.

Entro i quaranta giorni successivi gli enti interessati redigono i progetti esecutivi.

Per i progetti d'importo inferiore a lire 100 milioni, in deroga alle vigenti disposizioni, il parere tecnico è espresso da singoli membri tecnici appartenenti al comitato tecnico amministrativo previsto dalla legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, all'uopo incaricati dall'assessore per l'agricoltura e le foreste.

Entro quaranta giorni dalla data in cui è stato reso il parere tecnico prescritto, l'assessore per l'agricoltura e le foreste emana il provvedimento di approvazione tecnica ed amministrativa, nonchè di concessione agli enti interessati.

Art. 9.

Per le finalità indicate nell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, ivi compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei boschi, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

Art. 10.

Il parere tecnico sulle perizie relative ai lavori di cui al precedente art. 9 fino all'importo di lire 100 milioni è espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio.

I lavori di rimboschimento e di manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'importo di lire 100 milioni sono eseguiti in economia diretta.

Per le opere costruttive connesse ai rimboschimenti d'importo sino a 30 milioni può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 11.

L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio gli oneri relativi agli interventi con i propri mezzi meccanici a favore dei coltivatori diretti e dei proprietari di piccole aziende per il ripristino della viabilità poderale e delle strutture aziendali danneggiate dalle alluvioni del dicembre 1972 - gennaio 1973.

Art. 12.

Per sopperire alle maggiori esigenze di servizio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, su richiesta dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, l'ente di sviluppo agricolo è tenuto a distaccare proprio personale presso gli ispettorati stessi.

Le spese per le competenze principali ed accessorie, compreso il trattamento di missione eventualmente spettante, rimangono a carico dell'ente di sviluppo agricolo.

Art. 13.

L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad anticipare, sulle proprie disponibilità di cassa, il pagamento delle integrazioni comunitarie sul prezzo dei prodotti, nelle more del relativo accreditamento da parte dello Stato.

### Art. 14.

Allo scopo di promuovere un immediato utilizzo della manodopera disoccupata e nel contempo favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole colpite dalle alluvioni e ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 50 per cento, per le spese di manodopera assunta nel periodo fino al 30 settembre 1973 ed inerente ai lavori di carattere straordinario per la riparazione dei danni e per la manutenzione straordinaria.

La concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

*a*) autorizzazione preventiva da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base delle istanze presentate dalle aziende;

*b*) assunzione della manodopera tramite le commissioni comunali di collocamento;

*c*) corresponsione dei salari previsti dai vigenti contratti collettivi.

Alla liquidazione del contributo provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura cui saranno accreditate le somme, sulla scorta della documentazione prodotta dagli interessati in base alle vigenti disposizioni di legge sul collocamento, attestante anche il rispetto delle prescrizioni stabilite nelle precedenti lettere *b*) e *c*).

Le domande, laddove si tratti della esecuzione di opere interessanti più aziende, possono essere presentate da conduttori associati o collettivamente da più conduttori.

## TITOLO II

## *Industria e commercio*

### Art. 15.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a corrispondere agli istituti ed aziende di credito l'ammontare degli interessi di mora relativi alla rata — con scadenza 31 dicembre 1972 o primo gennaio 1973 il cui pagamento sia stato prorogato — dei mutui concessi in base a leggi agevolative nazionali o regionali, alle imprese industriali e commerciali piccole e medie, nonchè agli artigiani che abbiano contratto mutui e prestiti, operanti nelle zone danneggiate per effetto delle calamità naturali e delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi in Sicilia nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973.

Per le aziende industriali e commerciali che abbiano già provveduto al pagamento della anzidetta rata il beneficio sarà accordato mediante una decurtazione della rata successiva con scadenza 30 giugno 1973 o 1° luglio 1973, di una somma corrispondente agli interessi di mora che avrebbero fatto carico all'amministrazione regionale ove si fosse applicata la moratoria di cui al primo comma.

Le somme di competenza per interessi di mora o per contributi di rata saranno direttamente corrisposte dall'amministrazione regionale agli istituti finanziari, nella misura che sarà dagli stessi comunicata, entro e non oltre il 30 giugno 1973 o il 1° luglio 1973.

### Art. 16.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere alle imprese industriali piccole e medie danneggiate per effetto delle calamità naturali di cui alla presente legge, un contributo per la ricostruzione e la riattivazione delle aziende e per la ricostituzione delle scorte di esercizio distrutte.

Il contributo è determinato nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'importo del danno accertato e viene erogato con le modalità previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, al netto delle somme eventualmente ricevute allo stesso titolo dalle imprese beneficiarie in virtù di norme statali.

### Art. 17.

Il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 800 milioni per gli scopi di cui all'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27. Gli istituti ed aziende di credito mutuanti soddisferanno in via prioritaria le richieste avanzate dalle imprese le cui attrezzature siano state danneggiate dalle calamità e dalle alluvioni di cui alla presente legge.

A tal fine, le imprese interessate, entro 30 giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, ad integrazione della documentazione prescritta, devono presentare agli istituti mutuanti una dichiarazione del sindaco del comune competente per territorio, dalla quale risulti che l'azienda è stata distrutta o gravemente danneggiata dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Sicilia nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973.

### Art. 18.

A favore degli artigiani e dei piccoli commercianti che hanno subito distruzioni o gravi danneggiamenti alle attrezzature e alle scorte a seguito delle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo non superiore al 50 per cento del valore delle scorte e comunque non superiore a lire 400 mila; tale contributo sarà decurtato delle somme eventualmente ricevute allo stesso titolo dai beneficiari in virtù di norme statali.

L'erogazione del contributo ha luogo a mezzo della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianto competente per territorio, su domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato un certificato dal sindaco del comune nel quale è ubicata l'azienda artigiana o commerciale, comprovante che l'azienda stessa ha subito gravi perdite alle attrezzature ed alle scorte.

I fondi occorrenti sono accreditati dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio ai presidenti delle camere di commercio competenti per territorio.

### Art. 19.

A favore dei pescatori singoli o associati, le cui imbarcazioni per la pesca costiera siano state distrutte o danneggiate dalle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo fino al 70 per cento dei danni subiti e comunque per un importo non superiore a lire 300 mila.

Le suddette provvidenze sono estese anche alle attrezzature utilizzate per la pesca.

Alla erogazione dei contributi a favore dei singoli beneficiari provvede il comune competente al quale verranno accreditate con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio le relative somme.

La domanda per la erogazione del contributo è rivolta al sindaco e va corredata dalla certificazione dei danni rilasciata dalla capitaneria di porto.

## TITOLO III

## *Opere pubbliche*

### Art. 20.

Per l'esecuzione di lavori urgenti nel settore delle opere pubbliche è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni, destinata a:

*a*) lavori urgenti di consolidamento, di riparazione, sistemazione e miglioramento anche a carattere definitivo di strade esterne ed interne, acquedotti, fognature, servizi del sottosuolo, opere igieniche, impianti di illuminazione, edifici pubblici e di culto, scuole, ospedali, nonchè per la costruzione di canali di gronda a difesa di abitati;

*b*) lavori urgenti di riparazione, sistemazione e miglioramento di strade provinciali;

*c*) lavori urgenti di riparazione di alloggi popolari danneggiati.

### Art. 21.

All'attuazione delle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 20 provvedono i comuni e le province per le opere di rispettiva competenza con le modalità indicate negli artt. 21 e 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Il decreto di finanziamento previsto dal sesto comma dell'art. 21 della citata legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, viene emesso entro 30 giorni dalla ricezione dei progetti debitamente approvati.

Art. 22.

Gli enti proprietari di alloggi popolari provvedono, tramite gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, alla riparazione degli alloggi danneggiati di cui alla lettera *c*) del precedente art. 20 con la procedura di somma urgenza prevista dall'articolo 70 del regolamento per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori pubblici approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

L'assessore regionale per i lavori pubblici autorizza la esecuzione dei lavori con la procedura di cui al comma precedente entro il limite di lire 20 milioni.

Per il rimborso delle spese di progettazione, direzione ed amministrazione si applica l'art. 11 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23.

Art. 23.

Nei comuni di Agira, Nicosia e Troina dove le alluvioni del dicembre 1972 - gennaio 1973 hanno provocato danni ad abitazioni ed edifici pubblici per cui risultano già emesse ordinanze di demolizione, la edificazione, limitatamente a nuovi edifici da realizzare a carico totale o parziale dello Stato o della Regione, avverrà in zone prescelte dall'ufficio del Genio civile sulla base di indagini geologiche.

Gli interventi di cui al primo comma dovranno formare oggetto di un piano di utilizzazione urbanistica redatto dal comune in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, con il limite di densità fondiaria fino a metri cubi 3 per metro quadrato.

Il piano di utilizzazione urbanistica sarà adottato dal Consiglio comunale e costituirà variante agli strumenti urbanistici vigenti.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere da eseguire.

Per le espropriazioni delle aree comprese nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 24.

Per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione agli impianti ed attrezzature sportive ed infrastrutture turistiche è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

All'attuazione delle suddette opere si provvede con le modalità previste dall'art. 21 della presente legge.

TITOLO IV

*Provvidenze varie*

Art. 25.

A favore delle famiglie rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla presente legge viene erogato un sussidio di lire 600 mila da pagarsi in due annualità. Alla erogazione dei sussidi a favore dei singoli beneficiari provvede il comune al quale verranno accreditate, con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, le relative somme.

Art. 26.

Per il corrente esercizio finanziario il contributo previsto dalla lettera *b*) del n. 4 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, concernente l'istituto regionale per il credito alle cooperative, è aumentato di lire 200 milioni.

TITOLO V

*Autorizzazione di spesa*

Art. 27.

Per le finalità di cui ai sottoelencati articoli della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.250 milioni da iscrivere quanto a lire 37.540 milioni nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e successivi, e quanto a lire 8.710 milioni nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1973 giusta la ripartizione per ciascuno degli articoli stessi risultante dalla seguente tabella:

| BILANCIO DELLA REGIONE | STANZIAMENTI (in milioni di lire) — Anni finanziari | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | Totali |
| — *Agricoltura* | | | | | | |
| Art. 3 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1.850 |
| Art. 6 | 10.000 | 5.000 | — | — | — | 15.000 |
| Art. 7 | 1.000 | 300 | 2.000 | 200 | — | 3.500 |
| Art. 9 . . | 500 | 300 | 1.870 | 830 | — | 3.500 |
| Art. 14 | 2.000 | — | — | — | — | 2.000 |
| — *Industria e commercio* | | | | | | |
| Art. 15 . | 500 | — | — | — | — | 500 |
| Art. 16 | 600 | — | — | — | — | 600 |
| Art. 17 | 500 | 180 | 120 | — | — | 800 |
| Art 18 | 200 | — | — | — | — | 200 |
| Art. 19 | 300 | — | — | — | — | 300 |
| — *Opere pubbliche* | | | | | | |
| Art. 20 (parte) | — | 400 | 4.890 | 2.000 | — | 7.290 |
| Art. 22 | 200 | — | — | — | — | 200 |
| Art. 24 | 300 | 200 | 100 | — | — | 600 |
| — *Provvidenze varie* | | | | | | |
| Art. 25 | 1.000 | — | — | — | — | 1.000 |
| Art. 26 | 200 | — | — | — | — | 200 |
| *Totali* . | 17.670 | 6.750 | 9.350 | 3.400 | 370 | 37.540 |
| BILANCIO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE | | | | | | |
| Art. 20 (parte) . . | 8.710 | — | — | — | — | 8.710 |
| *Totale generale* . | 26.380 | 6.750 | 9.350 | 3.400 | 370 | 46.250 |

Art. 28.

All'onere di lire 37.540 milioni a carico del bilancio della Regione si fa fronte:

1) quanto a lire 17.670 milioni ricadenti nell'anno finanziario in corso:

a) mediante utilizzazione di lire 12.000 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1973;

b) mediante utilizzazione di lire 2.925 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1973;

c) mediante utilizzazione di lire 1.819 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

d) mediante utilizzazione di lire 926 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

2) quanto a lire 19.870 milioni, ricadenti negli anni finanziari dal 1974 al 1977 utilizzando parte della spesa autorizzata per gli esercizi stessi con la legge regionale 11 novembre 1970, n. 47.

All'onere di lire 8.710 milioni a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso si provvede:

a) con la riduzione di lire 1.500 milioni della spesa autorizzata con l'art. 1, n. 9 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e successiva integrazione;

b) con la riduzione di lire 2.000 milioni della spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48;

c) con la riduzione di lire 2.000 milioni della spesa autorizzata con l'art. 1, n. 2, lettera f) della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e successiva integrazione;

d) con l'utilizzazione di lire 3.210 milioni derivanti dal maggiore accertamento dell'entrata del capitolo 2101 del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1972.

Art. 29.

In dipendenza del precedente articolo 28, n. 1, lettera a) e c) l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanzario 1973 e quello per l'anno finanziario 1972, sono rispettivamente modificati come appresso:

a) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

*Oggetto del provvedimento*

| | Importo dell'onere (in milioni di lire) |
|---|---|
| Partita che si elimina: | — |
| — Interventi nei settori dell'agricoltura e dei lavori pubblici . . . . | 6.000 |
| Partita che si riduce: | |
| — Interventi nel settore dell'industria e del commercio (in meno) | 6.000 |
| Partita che si aggiunge: | |
| — Provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973 . . . | 12.000 |

b) elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

*Oggetto del provvedimento*

| | Importo dell'onere (in milioni di lire) |
|---|---|
| Partita che si riduce: | — |
| — Interventi nel settore della pubblica istruzione (in meno) . . . . . . . . | 399 |
| Partita che si elimina: | |
| — Interventi nel settore della sanità . . | 1.420 |
| Partita che si aggiunge: | — |
| — Provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973 . . . . . | 12.000 |

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VI

*Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 22*

Art. 30.

L'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1972, n 22, è sostituito dal seguente:

« I contratti biennali di affitto sono stipulati dal sindaco.

« Il canone di affitto per vano legale non può in nessun caso risultare superiore al più alto canone praticato nella provincia dall'istituto autonomo per le case popolari al lordo dei contributi erariali maggiorato del dieci per cento.

« Il dieci per cento del contributo concesso al comune sarà dallo stesso accantonato per provvedere alle opere di manutenzione e di ripristino delle abitazioni alla cessazione del rapporto di locazione ».

Art. 31.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei comuni contemplati dalla predetta legge regionale 5 aprile 1972, n. 22.

Art. 32.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1973

GIUMMARRA

D'ALIA — CAPRIA — DI CARO — D'ACQUISTO

---

**LEGGE 12 febbraio 1973, n. 4.**

**Integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, concernente l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, riguardante l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione dell'ammontare degli acconti previsti nel precedente comma il costo medio netto è quello che risulta dall'ultimo conto consuntivo regolarmente approvato ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

LEGGE 12 febbraio 1973, n. **5.**

**Adeguamento delle retribuzioni del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali istituito con la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le retribuzioni previste dalla tabella « B » annessa alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, relativa al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali vengono rideterminate sulla base degli adeguamenti apportati alle retribuzioni del personale regionale a decorrere dal 1° luglio 1970.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1973

GIUMMARRA

D'ALIA

---

LEGGE 12 febbraio 1973, n. **6.**

**Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 77, ultimo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, riguardante l'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 77, ultimo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, i commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno vigore fino al 30 giugno 1970, con l'applicazione, nelle misure previste dal secondo comma dell'art. 4 citato, delle variazioni dell'indice del costo della vita nella Regione, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Il secondo comma dell'art. 77 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, va interpretato nel senso che è mantenuta a titolo di assegno personale riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalle variazioni del costo della vita la differenza costituita dal maggiore importo, goduto al 30 giugno 1970, per pensione o assegno vitalizio aumentato, quest'ultimo, dell'indennità integrativa speciale.

Art. 2.

La presente legge sarà publicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1973

GIUMMARRA

---

LEGGE 14 marzo 1973, n. **7.**

**Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 16 *del* 31 *marzo* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana le concessioni, ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 e relative norme regolamentari, per l'impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli d'amministrazione pubblica, sono accordate dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentite le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 2.

Le determinazioni di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, sono adottate, per le province siciliane, con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato consultivo per il commercio integrato da un rappresentante dell'associazione nazionale commercianti petroli, da un rappresentante dell'associazione degli imprenditori privati del settore, da un rappresentante dei gestori di impianti.

Il decreto suddetto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e dalla data della pubblicazione decorrerà il termine di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di concessione.

Art. 3.

Le autorizzazioni emesse in base alla precedente legislazione dovranno alla scadenza o, in mancanza, entro 18 anni dalla data del provvedimento autorizzativo, essere sostituite con le concessioni ai sensi della presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 marzo 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

**(7649)**

---

LEGGE 22 marzo 1973, n. **8.**

**Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalle ditte Giuseppe Leone e Salvatore Restivo di Palermo, dal deposito della società per azioni S.I.Be.G. di Messina, dall'azienda SIES di Trapani, dalla società Piedigrotta di Agrigento e dalla SIMET di Palermo.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 15 *del* 24 *marzo* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti della ditta Giuseppe Leone di Palermo in cassa integrazione alla data del 4 novembre

1972, ai dipendenti già occupati presso la ditta Salvatore Restivo di Palermo alla data del 31 dicembre 1972, ai dipendenti già occupati presso la SIES di Trapani alla data del 25 agosto 1972, ai dipendenti già occupati presso il deposito della società per azioni S.I.Be.G. di Messina alla data del 15 novembre 1972, nonchè ai dipendenti della società Piedigrotta di Agrigento già assistiti dalla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 22, un'indennità straordinaria, per la durata di nove mesi a decorrere dal primo febbraio 1973, pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita all'atto della cessazione dell'attività, aumentata di un assegno giornaliero di lire 200 per ogni familiare a carico.

E' autorizzato altresì a corrispondere una indennità una tantum di lire 100.000 ai dipendenti della SIMET di Palermo risultanti sui libri paga alla data del primo gennaio 1973, attualmente privi di remunerazione.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione o che abbiano rifiutato l'avviamento al lavoro.

Art. 2.

Per la liquidazione delle indennità e degli assegni per ogni familiare a carico previsti dall'art. 1 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare mensilmente al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione delle province in cui ricadono le aziende le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 260 milioni a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con il decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Al relativo onere si fa fronte con parte delle disponibilità non utilizzate nell'esercizio 1972 derivanti dalle somme stanziate con le leggi regionali 21 marzo 1967, n. 22, 6 agosto 1968, n. 25, 3 maggio 1969, n. 13, 30 luglio 1969, n. 33, 29 novembre 1969, n. 45, 29 novembre 1969, n. 46, 29 novembre 1969, n. 47 e 27 dicembre 1969, n. 50, già versate al fondo stesso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 marzo 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

---

LEGGE 22 marzo 1973, n. **9**.

**Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 15 *del* 24 *marzo* 1973)

---

LEGGE 22 marzo 1973, n. **10**.

**Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 15 *del* 24 *marzo* 1973)

**(7650)**

---

LEGGE 22 marzo 1973, n. **11**.

**Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo nel primo quadrimestre del 1973.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 16 *del* 31 *marzo* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo da parte della SOCHIMISI per il primo quadrimestre 1973, il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29, è incrementato di lire 6.200 milioni.

Per il pagamento delle competenze maturate in forza degli accordi sull'azzeramento zonale e di quelli derivanti dall'accordo integrativo regionale al contratto collettivo di lavoro stipulato nel 1972, il fondo di cui al comma precedente è incrementato di lire 1.500 milioni.

Art. 2.

Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 28 aprile 1972, numero 29.

Art. 3.

All'onere di lire 7.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato col rendiconto generale consuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 marzo 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

---

LEGGE 27 aprile 1973, n. **12**.

**Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1972** (1° provvedimento).

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

---

LEGGE 27 aprile 1973, n. **13**.

**Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972 e del gennaio 1973.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma di L. 300 milioni stanziata per i fini di cui all'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, può essere utilizzata anche per concedere sussidi fino all'ammontare di lire 100 mila, a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti senza lavoro in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

Per le finalità di cui al precedente comma lo stanziamento dell'art. 19 della citata legge regionale è aumentato di lire 300 milioni.

Alla erogazione dei sussidi a favore dei singoli beneficiari provvede il comune competente al quale verranno accreditate con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, le relative somme.

La domanda per l'erogazione del sussidio è rivolta, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, al sindaco, il quale provvede previo accertamento della qualifica di pescatore tramite la capitaneria di porto o il delegato di spiaggia.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco numero 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

*Oggetto del provvedimento*

| | Importo dell'onere (in milioni di lire) |
|---|---|
| Partita che si riduce: | — |
| — Interventi nel settore della qualificazione professionale (in meno) . | 300 |
| Partita che si aggiunge: | |
| — Provvidenze a favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti disoccupati in conseguenza delle alluvioni e delle mareggiate del dicembre 1972 e del gennaio 1973 . | 300 |

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 aprile 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

LEGGE 27 aprile 1973, n. 14.

**Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, concernente provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella di cui all'art. 27 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è sostituita dalla seguente:

| BILANCIO DELLA REGIONE | STANZIAMENTI (in milioni di lire) – Anni finanziari 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — *Agricoltura* | | | | | | |
| Art. 3 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1.850 |
| Art. 6 | 15.000 | | | | | 15.000 |
| Art. 7 | 3.500 | | | | | 3.500 |
| Art. 9 | 3.500 | | | | | 3.500 |
| Art. 14 | 2.000 | | | | | 2.000 |
| — *Industria e commercio* | | | | | | |
| Art. 15 | 500 | | | | | 500 |
| Art. 16 | 600 | | | | | 600 |
| Art. 17 | 800 | | | | | 800 |
| Art 18 | 200 | | | | | 200 |
| Art. 19 | 300 | | | | | 300 |
| — *Lavori pubblici* | | | | | | |
| Art. 20 (parte) | 7.290 | | | | | 7.290 |
| Art. 22 | 200 | | | | | 200 |
| Art 24 | 600 | | | | | 600 |
| — *Provvidenze varie* | | | | | | |
| Art. 25 | 1.000 | | | | | 1.000 |
| Art. 26 | 200 | | | | | 200 |
| *Totali* . | 36.060 | 370 | 370 | 370 | 370 | 37.540 |
| BILANCIO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE | | | | | | |
| Art. 20 (parte) | 8.710 | | | | | 8.710 |
| *Totale generale* . | 44.770 | 370 | 370 | 370 | 370 | 46.250 |

Art. 2.

L'art. 28, primo comma, della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

« All'onere di lire 37.540 milioni a carico del bilancio della Regione si fa fronte:

1) quanto a lire 36.060 milioni ricadenti nell'anno finanziario in corso:

*a*) mediante utilizzazione di lire 12.000 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1973;

*b*) mediante utilizzazione di lire 2.925 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1973;

*c*) mediante utilizzazione di lire 1.819 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

*d*) mediante utilizzazione di lire 926 milioni a valere sulle disponibilità del capitolo 20912 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

*e*) mediante utilizzazione di lire 18.390 milioni a valere sull'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1971, con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario stesso;

2) quanto a lire 370 milioni, ricadenti in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, utilizzando parte della spesa autorizzata per gli esercizi stessi con la legge ragionale 11 novembre 1970, n. 47 ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 aprile 1973

GIUMMARRA

---

## LEGGE 27 aprile 1973, n. 15.

**Proroga della legge 30 dicembre 1971, n. 23, riguardante l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla ditta « Nordica » di Palermo.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già dipendenti dalla ditta « Nordica » di Palermo, istituiti con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23, sono prorogati per altri 180 giorni effettivi con le modalità e la retribuzione previste dalla legge medesima.

I lavoratori di cui al comma precedente hanno la precedenza nelle assunzioni che andrà ad operare l'azienda FACUP del gruppo E.S.P.I.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 56 milioni a carico del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Al relativo onere si fa fronte utilizzando, quanto a lire 18 milioni le restanti disponibilità indicate al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 marzo 1973, n. 8 e, quanto a lire 38 milioni, le disponibilità derivanti dallo stanziamento autorizzato con la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23, già versate al Fondo stesso.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 aprile 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

## LEGGE 27 aprile 1973, n. 16.

**Proroga della legge 5 aprile 1972, n. 25, concernente istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori contrattisti dell'Azienda Dagnino di Palermo.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori contrattisti dell'Azienda Dagnino di Palermo, istituiti con legge regionale 5 aprile 1972, n. 25, sono prorogati per altri 280 giorni effettivi con le modalità e la retribuzione previste dalla legge medesima.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro.

I lavoratori di cui al precedente comma hanno la precedenza nelle assunzioni che saranno operate dalla Azienda Dagnino del gruppo ESPI.

Art. 2.

Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 40 milioni con le restanti disponibilità indicate all'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 1972, numero 25, già versate al fondo stesso; quanto a lire 40 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, numero 36.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

| *Oggetto del provvedimento* | Importo dell'onere (in milioni di lire) |
|---|---|
| Partita che si riduce: | — |
| — Interventi nei settori dell'agricoltura e dei lavori pubblici (in meno) . . . . . . . . . . | 40 |
| Partita che si aggiunge: | |
| — Proroga della legge 5 aprile 1972, n. 25 concernente « Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori contrattisti dell'Azienda Dagnino di Palermo » . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 aprile 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

LEGGE 27 aprile 1973, n. **17.**

**Proroga dei termini di iscrizione nel registro commercianti e concessione dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine indicato nell'art. 13 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, è prorogato al 31 luglio 1973.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 aprile 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

LEGGE 27 aprile 1973, n. **18.**

**Provvedimenti finanziari per l'anno 1973.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con istituti incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque per l'ammontare di lire 36.000 milioni destinati quanto a lire 30.000 milioni alla copertura finanziaria dello stanziamento del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario in corso e quanto a lire 6.000 milioni a parziale copertura dello stanziamento del capitolo 21382 del bilancio stesso.

Art. 2.

La somministrazione delle somme relative ai mutui di cui al precedente articolo è subordinata alla necessità di cassa della Regione.

Art. 3.

All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di lire 2.600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977 e di lire 7.600 milioni dal 1978 al 1983.

Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio 1973 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 10807 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

Alla spesa ricadente a carico degli esercizi finanziari successivi al 1973 si fa fronte con parte della spesa autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1966, n. 3.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 aprile 1973

GIUMMARRA

LEGGE 27 aprile 1973, n. **19.**

**Modificazioni ed integrazioni di norme finanziarie.**

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1973)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6, per le spese in conto capitale (o di investimento) del bilancio della Regione siciliana, il periodo di conservazione dei residui previsti dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, è fissato non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di inscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

Art. 2.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere nei limiti dell'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione e nella misura non superiore a quella prevista per l'anno finanziario in corso, contributi all'Istituto regionale della vite e del vino per i compiti istituzionali del soppresso centro per l'industria enologica di Marsala, all'Istituto stesso attribuiti con l'articolo 11 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.

Art. 3.

Il limite di importo di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 modificato con l'art. 26 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, è elevato a lire 300 milioni.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1973 è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per le finalità previste dall'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, da destinare anche all'integrazione di eventuali stanziamenti disposti, per gli stessi fini, dal Ministero dell'agricoltura e foreste per il sostegno di iniziative e per la concessione di contributi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia, con particolare riguardo alle cooperative, ai coltivatori diretti e loro consorzi, alle associazioni allevatori ed ai piccoli allevatori.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1973, contributi nella misura massima di lire 50 milioni per l'organizzazione dei mercati-concorso zootecnici di interesse regionale.

I contributi sono erogati a mezzo dei competenti ispettorati agrari provinciali, sulla base dei programmi delle manifestazioni dagli stessi approvati.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Per l'acquisto di macchine agricole, fino all'importo di lire 2.500.000, il contributo in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a carico dell'Amministrazione regionale è del 50 per cento della spesa.

Si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 ».

**Art. 7.**

Ai provvedimenti di concessione e liquidazione emessi dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste entro il limite di spesa di cui all'art. 24 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 8.

Con decorrenza dal primo gennaio 1973 gli assegni mensili previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, 8 gennaio 1960, n. 1 e 4 aprile 1969, n. 8, sono elevati a lire 16 mila mensili.

Di tale misura si tiene conto agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1969, n. 8.

Art. 9.

L'indennizzo dovuto al comune di Sciacca in dipendenza della demanializzazione del bacino idrotermale, disposta con D. L. P. Reg. 12 dicembre 1949, n. 35, è determinato in lire 1.300 milioni che l'assessore regionale per le finanze è autorizzato ad erogare sulle disponibilità del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Il predetto indennizzo sarà utilizzato dal comune di Sciacca per la realizzazione di un programma di opere pubbliche da approvarsi con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è sostituito dal seguente:

« La garanzia ed il contributo di cui ai precedenti artt. 28 e 29 sono concessi per non oltre 36 mesi su operazioni effettuate nei diciotto mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 11.

A modifica degli articoli 4 e 16 della legge regionale 1 luglio 1968 n. 17, il trattamento economico per i lavoratori disoccupati e per il personale di direzione, impiegati nei cantieri di lavoro, finanziati con decreti emessi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, è fissato nelle misure indicate nel presente articolo.

I lavoratori hanno diritto ad un assegno giornaliero di lire 3.000, aumentato di lire 150 per la moglie, per ogni figlio a carico e per i genitori, purchè siano a carico. Per i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione il relativo importo dovrà essere detratto dall'assegno giornaliero sopraindicato.

Al direttore dei lavori è corrisposto un assegno giornaliero di lire 5.000; agli istruttori è corrisposto un assegno giornaliero di lire 4.500.

Art. 12.

Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, sostituito con l'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1971, n. 8, è incrementato di ulteriori 490 milioni di lire.

Art. 13.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente all'esercizio in corso l'assessorato regionale per il lavoro e la cooperazione provvederà a modificare d'ufficio i progetti in istruttoria, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, con il trattamento economico dei lavoratori e del personale di direzione previsto dal precedente articolo 11 ed il riparto per Comune sarà quello risultante dalle suddette operazioni di modifica.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso la quota pro-capite di cui al comma precedente è elevata a lire mille.

La quota pro-capite da assegnare ai comuni a norma della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni è elevata da lire 500 a lire 650.

Art. 14.

In caso di assenza di insegnanti delle scuole sussidiarie i provveditori agli studi nominano per la supplenza altri insegnanti di scuola sussidiaria già utilizzati per attività amministrative o integrative di cui all'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 23.

Se nella provincia in cui è necessaria la supplenza, non ci siano gli altri insegnanti di cui al precedente comma, alla nomina del supplente provvede l'assessore per la pubblica istruzione con personale di altra provincia, seguendo l'ordine inverso della graduatoria provinciale di cui all'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 23.

Art. 15.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre finanziamenti a favore dei provveditori agli studi della Sicilia per le spese di riorganizzazione e di finanziamento di corsi di aggiornamento interprovinciali per il personale insegnante delle scuole d'obbligo, sulle nuove tecnologie educative dell'apprendimento.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 14 milioni.

Art. 16.

L'assessorato regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson.

Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 30 milioni.

Art. 17.

Al fine di sopperire alle necessità derivanti dal minore ammontare dei contributi concessi dal 1965-66 previsti dalla legge regionale 28 marzo 1955, n. 20 e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla facoltà di magistero dell'Università di Palermo, in via sanatoria, un contributo di lire 136 milioni.

Art. 18.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi in favore di accademie, enti culturali e scientifici per sostenere in tutto o in parte le spese afferenti ad iniziative culturali di interesse regionale.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Art. 19.

Nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione per l'esercizio in corso l'amministrazione regionale autorizza la spesa per l'affitto di locali per deposito materiale bibliografico e suppellettili; materiale librario dei librobus e biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, nonchè alle spese per il trasporto ed il recupero del materiale suddetto.

Art. 20.

Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico-alberghiero, soppressa a termini dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della cessata azienda, demandati all'assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 21.

L'amministrazione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzata a concedere contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo della Regione nella misura non superiore a quella prevista nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

Art. 22.

Il servizio di anagrafe del bestiame è soppresso. Le relative disposizioni legislative e regolamentari sono abrogate.

Il Presidente della Regione è autorizzato a procedere alla liquidazione utilizzando le disponibilità dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Art. 23.

I decreti del Presidente della Regione di variazione di bilancio che riguardano versamenti di somme da parte dello Stato o di altri enti alla Regione ed i programmi di utilizzazione di tali somme approvati dalla Giunta regionale sono comunicati, entro 15 giorni dalla loro rispettiva adozione, all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 24.

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: « Il contributo si applica anche all'acquisto di razzi antigrandine ».

Art. 25.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad assegnare con proprio decreto agli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti il trenta per cento della somma stanziata nel capitolo 16762 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 26.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1973 si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario medesimo.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 1973.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 aprile 1973

GIUMMARRA

(7651)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1973, n. 22.

**Integrazione della somma stanziata con legge regionale 22 novembre 1972, n. 12 relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.**

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 53 *del* 9 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 sull'esercizio 1973, ad integrazione della somma prevista all'art. 1 della legge 22 novembre 1972, n. 12, relativa a « Provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane ».

Art. 2.

La somma globale di L. 2.000.000.000, che si rende così disponibile, sarà utilizzata per il finanziamento delle iniziative relativamente alle quali sia stata presentata domanda di contributo con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 4 della legge regionale 22 novembre 1972, n. 12.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1973 a L. 1.000.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante il prelievo di pari somma dal fondo di cui al capitolo 75100 « Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione », secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio 1973.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 vengono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 1.000.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 70100. — Contributi a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività artigiane (legge regionale 22 novembre 1972, n. 12) (capitolo nuova istituzione) (titolo II, sezione IV, categoria 11ª, rubrica 10ª) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 giugno 1973

**FANTI**

**(8748)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.